



del V. Homo  
5/12/00

**REGIONE PIEMONTE**  
**PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER LA GIUNTA REGIONALE**

Assessorato ASSESSORATO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI

Settore Pianificazione aree protette

Numero Provvisorio

Relatori:

CAVALLERA  
LEO

Codice Assessorato: LAP

Codice Direzione: 21

Codice Settore: 21.5

Legislatura: 7

Anno: 2000

**Oggetto**

Legge regionale 24/4/1990, n. 50, "Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero".  
D.C.R. n. 618-3421 del 24/2/2000, "Approvazione del Piano paesistico della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero". Integrazione, a seguito di accertamento di errore materiale, delle Norme di attuazione del Piano paesistico della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero.

IL DIRETTORE REGIONALE

V.to

L'ASSESSORE

MOMO Luigi

Il Responsabile di Settore

DE BIAGGI Ermanno

L'Estensore della delibera

DE BIAGGI Ermanno

V.to

IL PRESIDENTE

TORINO, 29/11/2000

La Regione Piemonte, con Legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 ha istituito la Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero.

L'articolo 8 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 prevede che l'Area protetta sia oggetto di Piano Paesistico predisposto ed approvato ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Piano paesistico, così predisposto ed approvato, attribuisce, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e per gli interventi da esso normati, la subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, purché dotati di Piano regolatore generale approvato dai Comuni ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Piano paesistico della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-10707 del 22 luglio 1996 e pubblicata, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 21 agosto 1996.

La Giunta Regionale con un Comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 2 ottobre 1996 ha dato quindi notizia della Sede dove chiunque potesse prendere visione degli elaborati, nonché delle modalità e dei tempi di presentazione delle eventuali osservazioni.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 66-22981 del 3 novembre 1997 sono state esaminate e valutate, le osservazioni pervenute.

Il documento allegato, quale parte integrante, alla D.G.R. n. 66-22981 del 3 novembre 1997 riporta l'elenco delle osservazioni pervenute e le determinazioni in proposito assunte dalla Giunta Regionale. In particolare in merito alla Osservazione n. 26 del Signor Mauro Andreoli, pervenuta con nota protocollo n. 5474 del 28 novembre 1996, si esprimeva parere favorevole condizionato al suo accoglimento.

L'Osservazione del Sig. Mauro Andreoli chiedeva di destinare il terreno censito al numero 92, Foglio 18 del N.C.T. del Comune di Baceno per la realizzazione di una "area turistica attrezzata privata ad uso pubblico" da destinarsi ad attività di ristrutturazione e ospitalità, e di un'area turistica attrezzata privata ad uso pubblico" consentendo la edificazione di un edificio da destinarsi ad attività di ristorazione ed ospitalità, e di un'area attrezzata esterna.

La Giunta Regionale, considerando che tra gli obiettivi del Piano paesistico vi è quello di favorire l'insediamento di attività ricettive, ha ritenuto opportuno disporre che si potesse valutare, caso per caso e su specifiche sollecitazioni e richieste, l'opportunità della loro realizzazione. La Giunta Regionale ha peraltro disposto la condizione che tali interventi siano valutati dal punto di vista del loro impatto ambientale e paesistico, della loro opportunità logistico-commerciale, che siano conformi alle disposizioni delle Norme di attuazione che disciplinano gli interventi relativi agli edifici e che siano condizionati alla disponibilità di un'area tale da garantire un indice di densità fondiaria non superiore a 0,05 mc/mq.

Con la D.G.R. n. 66 - 22981 del 3 novembre 1997 è stata altresì disposta la correzione degli elaborati per adeguarli alle modifiche accolte con l'esame e la valutazione delle Osservazioni.

La nota n. 5419 del 1 dicembre 1997 di trasmissione alla Commissione Tecnico Urbanistica ed alla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni culturali ed ambientali del documento di Piano paesistico rielaborato evidenzia, in una nota allegata, l'accoglimento

ne 21 Settore 21.5 Segue Testo Delibera num. provvisorio Pagina 3 di 3  
zionato della Osservazione n. 26 del Signor Mauro Andreoli invitando le Commissioni a  
nulare eventuali considerazioni in merito.

Non sono state pertanto disposte le conseguenti modifiche e le integrazioni alle Norme di  
attuazione del Piano paesistico in attesa dell'espressione delle Commissioni.

La Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore verifica e approvazione  
strumenti urbanistici, con nota n. 5087/19.9 del 5 maggio 1998 ha inviato il proprio parere di  
competenza, espresso dalla Commissione Tecnico Urbanistica in seduta congiunta con la  
Commissione Regionale per la tutela dei Beni culturali ed ambientali. Il parere delle Commissioni  
non esprime alcuna valutazione in merito alla determinazione assunta dalla Giunta Regionale con  
D.G.R. n. 66-22981 del 3 novembre 2000 in sede di valutazione della Osservazione n. 26 del  
Signor Mauro Andreoli.

Gli elaborati definitivi del Piano paesistico della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero, predisposti  
con D.G.R. n. 92-28767 del 23 novembre 1999, per la trasmissione al Consiglio Regionale al fine  
dell'approvazione, per mero errore materiale, non sono stati peraltro modificati ed integrati  
ricependo le valutazioni assunte con D.G.R. n. 66-22981 del 3 novembre 1997 e conseguenti  
all'esame dell'Osservazione n. 26 del Sig. Mauro Andreoli e sulle quali la Commissione Tecnico  
Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni ambientali e  
culturali, non hanno eccepito.

Il Piano paesistico della Zona di salvaguardia dell'alpe Devero, approvato con Deliberazione del  
Consiglio Regionale n. 618-3421 del 24 febbraio 2000, non contiene pertanto tali modificazioni ed  
integrazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario provvedere alla correzione dell'errore materiale  
commesso integrando le Norme di attuazione del Piano paesistico della Zona di salvaguardia  
dell'Alpe Devero per recepire le determinazioni espresse con la D.G.R. n. 66-22981 del 3  
novembre 1997 in merito alla valutazione dell'Osservazione n. 26 del Signor Mauro Andreoli.

La Giunta Regionale, unanime,

#### delibera

di integrare l'articolo 11 delle Norme di attuazione del Piano Paesistico delle Zone di Salvaguardia  
dell'Alpe Devero, approvato con D.C.R. n. 618-3421 del 24 febbraio 2000 aggiungendo il seguente  
comma 3.

3. E' ammessa la costruzione di piccole strutture ricettive. Tali opere, da assoggettarsi a Studio di  
compatibilità ambientale che dovrà tra l'altro valutarne l'opportunità logistico-commerciale,  
devono rispettare in ogni dettaglio le indicazioni dell'articolo 10 in particolare per le tecniche, i  
materiali, le coperture ed i dettagli costruttivi e sono condizionate alla disponibilità di un'area  
tale da garantire un indice di densità fondiaria non superiore a 0.05 mc/mq.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65  
dello Statuto.